

cati in Roma, al quartiere Monte Sacro (gruppo Tonio 5). -

A norma dell'art. 11 del R.D. 30 aprile 1936, n. 1031, i fabbricati costruiti dagli Istituti di case popolari fuori della circoscrizione della provincia nella quale gli Istituti stessi hanno la loro sede, debbono essere ceduti, con tutti i diritti e gli oneri ad essi pertinenti, agli Istituti autonomi provinciali che si costituiscono nella provincia in cui i fabbricati stessi si trovano. -

In osservanza di tale disposizione, l'Istituto case popolari di Roma, dovendo trasferire al nuovo Istituto case popolari di Lucona (costituito con R.D. 13.12.1937 - XVII, n. 2248) la proprietà dei suddetti immobili di Lucona e Senigallia, ha ora chiesto che, per effetto dei versamenti (L. 369.000 circa) effettuati a tutt'oggi dall'ente mutualitario in conto restituzione capitale, venga proporzionalmente ridotto, da L. 6.400.000 a L. 6 milioni, l'importo dell'ipoteca sopraindicata, e ha chiesto inoltre che l'ipoteca così ridotta venga ripartita proporzionalmente all'originario valore di pertinenza degli stabili e cioè: